

BONUS SOCIALE SULLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

Da gennaio 2009 è attivo il cosiddetto **bonus sociale** (ovvero “il regime di compensazione della spesa sostenuta dai Clienti domestici per la fornitura di energia elettrica”).

Tale compensazione, sotto forma di sconto applicato in bolletta per la fornitura di energia elettrica, è uno strumento introdotto dal Governo che ha l’obiettivo di sostenere le famiglie in condizione di disagio economico e/o fisico, garantendo loro un risparmio sulla spesa annua per l’energia elettrica.

I bonus sociali per disagio economico e per disagio fisico sono cumulabili qualora ricorrano i rispettivi requisiti di ammissibilità.

BONUS SOCIALE PER DISAGIO ECONOMICO

Chi ne ha diritto

Beneficiari del bonus sono le famiglie intestatarie di un contratto di fornitura elettrica per la propria abitazione di residenza con un:

- ISEE del nucleo familiare non superiore a 8.107,5 euro
- ISEE del nucleo familiare con più di 3 figli a carico non superiore a 20.000 euro

Si tratta inoltre di contratti con:

- potenza impegnata fino a 3 kW (per un numero di familiari, con la stessa residenza, fino a 4)
- potenza impegnata fino a 4,5 kW (per un numero di familiari, con la stessa residenza, superiore a 4)

Valore del bonus

A seconda del numero dei componenti della famiglia, l’importo del bonus elettrico 2017 (Delibera n. 1/2017/R/EEL del 12 gennaio 2017) è pari a:

- 1 o 2 persone: 112 euro
- 3 o 4 persone: 137 euro
- più di 4 persone: 165 euro

Validità

Il bonus vale 12 mesi a partire dalla data di presentazione della domanda. L’anno successivo la domanda va rinnovata.

Per ulteriori dettagli informativi consulta direttamente la sezione del sito dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il servizio idrico (AEEGSI) dedicata al **bonus elettrico per disagio economico**.

BONUS ELETTRICO PER I MALATI CHE USANO APPARECCHIATURE SALVAVITA

Hanno invece diritto al bonus per **disagio fisico** tutte le famiglie presso le quali vive un soggetto affetto da grave malattia, costretto a utilizzare apparecchiature necessarie per il mantenimento in vita alimentate ad energia elettrica. In questi casi, per avere accesso al bonus elettrico, non serve l'attestazione ISEE ma il cliente finale deve essere in possesso del certificato ASL che attesti:

- la necessità di utilizzo dell'apparecchiatura
- il tipo di apparecchiatura
- l'indirizzo al quale l'apparecchiatura è installata
- la data a partire dalla quale il cittadino utilizza l'apparecchiatura

Valore del bonus

A seconda del tipo e dell'intensità di utilizzo delle macchine, nonché della potenza contrattuale, l'importo nel 2017 può variare da un **minimo di 173 euro a un massimo di 620 euro** (Delibera n. 814/2016/R/COM del 29 dicembre 2016).

Inoltre, per chi usufruisce del bonus per disagio fisico da prima del 2013, vi è la possibilità di verificare se si ha diritto a un bonus superiore e richiedere l'adeguamento retroattivo dell'importo.

Validità

A differenza degli altri, il bonus per disagio fisico non deve essere rinnovato ogni 12 mesi, ma viene mantenuto fin tanto che sussiste la necessità di utilizzo di apparecchiature mediche.

Per ulteriori dettagli informativi consulta direttamente la sezione del sito dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico (AEEGSI) dedicata al **bonus elettrico per disagio fisico**.

COME RICHIEDERE I BONUS

Nel caso di bonus per disagio economico è necessario prima di tutto ottenere l'attestazione **ISEE**, di norma rilasciata dai Centri di Assistenza Fiscale – CAF; nel caso di bonus elettrico per malattia grave, serve invece la certificazione ASL. Dopodiché occorre compilare l'apposita modulistica e consegnarla al proprio Comune di residenza o ad altro istituto eventualmente designato dal Comune, per esempio gli stessi CAF. I moduli e il dettaglio delle spiegazioni sono reperibili sul sito dell'AEEGSI, nella sezione dedicata al **bonus sociale elettrico**.

Sarà poi compito dei Comuni comunicare alle società di distribuzione locali del gas e dell'energia elettrica l'avvenuto riconoscimento del bonus, ai fini della sua detrazione in bolletta.

COME VERIFICARE LO STATO DELLA RICHIESTA

Quando il bonus viene concesso, riceverai in bolletta un'apposita comunicazione.

Quando il bonus è in corso di erogazione, la bolletta evidenzia, nella sezione "Totale servizi di rete - quota fissa", il dettaglio dell'importo relativo all'applicazione del bonus.

Se hai già fatto richiesta ma il bonus non ti è ancora stato concesso:

- rivolgiti al Comune, dove hai presentato la domanda
- chiama il numero verde **800 166 654** fornendo il codice fiscale o il numero identificativo della richiesta
- collegati al sito www.bonusenergia.anci.it e, nella sezione riservata "Controlla on line la tua pratica", inserisci il codice fiscale e le credenziali di accesso (rilasciate dal Comune o dal CAF presso cui si è presentata la richiesta per il bonus).